

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 28/01/2026

FATTO

1) Con ricorso in data 3.9.2025, il ricorrente chiede, in applicazione del principio di diritto enunciato nella Decisione n. 26525 del 17.12.2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (in materia di riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata di un finanziamento), il rimborso della voce di costo costituita dalla commissione d'istruttoria relativa a un contratto di finanziamento a mezzo cessione del quinto dello stipendio n. ***, sottoscritto in data 5.3.2019 ed estinto anticipatamente in data 1° settembre 2023.

In particolare, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio del pro-rata temporis, dell'importo di Euro 749,60, ovvero, in subordine, del diverso importo determinato da questo Arbitro secondo il differente criterio che lo stesso riterrà di applicare con riguardo alla specifica tipologia di clausole contrattuali in esame, oltre agli interessi legali a far data dal reclamo.

2) Con controdeduzioni del 22.9.2025, la resistente ha confermato innanzitutto che in data 5.3.2019 il ricorrente ha sottoscritto un contratto di prestito personale n. ***, per un importo lordo pari ad Euro 33.981,60, rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote dello stipendio, ciascuna pari ad Euro 283,18, per un totale di 120 rate, e che il contratto de quo è stato estinto anticipatamente alle condizioni indicate nel relativo conteggio estintivo.

Ciò posto, quanto al merito della controversia, la resistente si riporta essenzialmente alle argomentazioni già svolte in sede di negativo riscontro fornito in data 26.10.2024 al preliminare reclamo presentato dall'odierno ricorrente.

In particolare, la resistente obietta che gli oneri richiesti in restituzione dal ricorrente non sono ripetibili in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, in quanto specificamente gli oneri dovuti a titolo di "commissioni di istruttoria", "commissioni dell'intermediario", "Costi assicurativi o

di garanzia” ed “Oneri erariali” maturano e sono dovuti dal Cliente già (e solo) al momento della conclusione del contratto stesso in quanto volti a remunerare attività prodromiche alla concessione del credito. Detti costi sarebbero inoltre chiaramente indicati nel contratto, unitamente ad una dettagliata descrizione delle attività effettuate dalla banca resistente.

Per quanto riguarda specificamente le “Commissioni di istruttoria”, il relativo importo di Euro 1.322,86 costituirebbe il corrispettivo di attività di “acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento, nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento”. Pertanto, gli importi richiesti in ripetizione dal Cliente non potrebbero essere intesi quali somme indebitamente trattenute atteso che si tratterebbe di costi già maturati e quindi dovuti dal Cliente al momento della conclusione del contratto oltre a essere costi causalmente giustificati, considerate le peculiari attività per cui sono dovuti, analiticamente descritte e documentalmente provate.

La resistente eccepisce pertanto la correttezza del proprio operato in sede di estinzione anticipata del finanziamento *de quo*, in quanto ossequioso della normativa di riferimento in materia, ossia delle disposizioni di cui all'art. 125-*sexies* T.U.B., come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, all'art. 6-*bis*, co. 3, lett. b), del D.P.R. n. 180/1950 e agli artt. 2033 e 2041 c.c.. Al riguardo, la resistente obietta in particolare che l'art. 125-*sexies* del T.U.B. (anche nella sua versione anteriore al 2021) dovrebbe essere letto in coerenza con l'interpretazione resa dalla stessa Corte di Giustizia (nello specifico, con la sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. “Lexitor”, e con la sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, Unicredit Bank - Austria), ma nel limite in cui tale interpretazione non si ponga in contrasto con i principi civilistici in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, ossia principi generali dell'ordinamento che prevedono la causalità di ciascuno spostamento patrimoniale, come confermato, secondo la medesima resistente, dal disposto del c.d. *Decreto Asset* (convertito con Legge n. 136/2023).

Obietta altresì la resistente che i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, come quelli *de quo*, sarebbero disciplinati solo dalle norme speciali di cui al D.P.R. n. 180/1950, tuttora vigenti e non intaccate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022.

La resistente eccepisce inoltre che non risulta applicabile nel caso in esame il criterio di rimborso “pro-rata temporis” proposto dal ricorrente, in quanto lo stesso risulta: (i) in contrasto con le condizioni contrattuali convenute inter partes ed applicate dalla resistente; (ii) in contrasto con quanto indicato dalla Banca d'Italia nella comunicazione del 7 aprile 2011; (iii) del tutto irrazionale in quanto tendente a non distinguere tra oneri recurring ed oneri up-front, quando, invece, è del tutto evidente che determinati oneri (up-front) maturano immediatamente (ed unicamente) alla sottoscrizione del contratto e non sono legati alla durata del contratto di finanziamento. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, la resistente adduce che l'importo del rimborso delle commissioni up-front dovrebbe essere comunque calcolato secondo il criterio del costo ammortizzato, ossia della curva degli interessi.

Conclude pertanto la resistente chiedendo di respingere integralmente il ricorso.

DIRITTO

1) La controversia di cui al presente ricorso riguarda la corretta applicazione del principio di cui all'art. 125-sexies T.U.B., dell'equa riduzione del costo di un finanziamento, in relazione alla richiesta della parte mutuataria e odierna ricorrente, di rimborso di parte delle spese applicate ai sensi di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (n. ***), incontestatamente stipulato *inter partes* in data 5.3.2019 ed estinto anticipatamente, a richiesta della parte mutuataria, nell'agosto 2023, in corrispondenza quindi della rata n. 48 rispetto alle n. 120 rate mensili totali originariamente convenute, come risulta anche dalla copia in atti del pertinente conteggio estintivo elaborato dalla resistente.

2) Al riguardo, il Collegio ha presente pertanto che in materia la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

3) Dalle evidenze istruttorie acquisite risulta altresì che nella conclusione del contratto di finanziamento in questione sia intervenuto anche un "intermediario del credito" avente la qualifica di Agente in attività finanziaria. Il contratto di finanziamento in questione risulta contenere inoltre l'indicazione dei costi connessi al credito, nonché clausole in materia di rimborso degli oneri stessi in caso d'estinzione anticipata del finanziamento medesimo.

4) Ciò posto, il Collegio osserva che il pertinente contratto di finanziamento è stato concluso – incontestatamente – prima del 25/7/2021 e pertanto anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 106/2021 di conversione del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*") che ha apportato modifiche all'art. 125-sexies del T.U.B.. Risulta così che in relazione all'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento stesso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito conformemente alle diverse disposizioni dello stesso art. 125-sexies del T.U.B. vigenti alla data della sottoscrizione del contratto *de quo*, giusta anche l'espressa disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 11-octies, co. 2, del D.L. n. 73/2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021), come da ultimo novellato dall'art. 27, co. 1, del D.L. n. 104/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2023). Il Collegio ritiene pertanto che anche in questo caso le relative tasse e imposte non siano comunque oggetto di rimborso.

5) Al riguardo il Collegio ha altresì presente che la Corte costituzionale ha successivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. 2, del suddetto D.L. n. 73/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021) limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".

6) Pertanto, considerato il tenore del suddetto art. 27 del D.L. n. 104/2023, l'orientamento condiviso dai Collegi di questo Arbitro a seguito della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, co. 2, del D.L. 73/2021 e i principi formulati nella decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il Collegio ritiene che anche nella risoluzione della presente controversia debbano applicarsi i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in

conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in questione a seconda della natura *recurring* o *up-front* degli oneri stessi, applicando in particolare:

- a) per i costi *recurring*, un criterio di proporzionalità puro, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso;
- b) per i costi *up-front*, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia.

7) Per quanto riguarda le tasse e imposte, il Collegio continua a ritenere che esse “non sono soggette a riduzione” come espressamente stabilito dal novellato art. 11-*octies*, co. 2, del D.L. n. 73 del 2021, come convertito.

8) Il Collegio ritiene, infatti, che ai sensi dell'art. 125-*sexies* del T.U.B. il consumatore abbia diritto alla riduzione sia delle componenti *recurring* sia di quelle *up-front* del costo totale del credito (incluso il compenso per l'intermediazione creditizia), con l'eccezione delle tasse e imposte. Sia per quanto riguarda i costi *recurring* che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro-rata temporis*).

9) Sotto altro profilo, ad avviso di questo Arbitro il rimborso delle spese per l'assistenza legale nella presentazione di un ricorso all'Arbitro medesimo invece di norma non è dovuto in caso di soccombenza della parte resistente, soprattutto in presenza di contenziosi aventi carattere seriale, come è quello oggetto del presente ricorso, a condizione però che non si rinvenga invece un atteggiamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico da parte dell'intermediario resistente nella gestione della controversia, oppure un carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia, che abbiano reso quindi oggettivamente necessaria la presenza di un professionista, nel qual caso gli esborsi sostenuti dalla parte ricorrente per l'assistenza nella presentazione del ricorso possono essere considerati alla stregua di un danno emergente per la parte stessa, risarcibile quindi, se del caso, in base alle regole di diritto comune (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

10) Ciò posto, in merito alle domande formulate dalla parte ricorrente in relazione al finanziamento in questione, il Collegio ritiene di dover concludere nei termini di cui alla seguente tabella elaborata secondo i criteri di seguito specificati:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	52
rate residue		68

TAN	▶	2.95%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56.67%
- in proporzione alla quota interessi	33.66%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	commissioni istruttoria (up front)	€ 1,322.83	€ 749.60	€ 445.32	€ 0.00	€ 445.32
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
						€ 0.00
	rimborsi senza imputazione				€ 0.00	€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 445.32
interessi legali	1

11) In particolare, il Collegio rileva che l'elaborazione dei calcoli di cui alla suddetta tabella è stata operata qualificando le spese d'istruttoria come aventi natura *up-front* (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 4560/2025).

12) Il risultato non coincide con il maggiore importo richiesto dalla parte ricorrente poiché la stessa ha domandato la restituzione delle spese in questione secondo il criterio della proporzione lineare *pro-rata temporis* in luogo del criterio della curva degli interessi da doversi invece applicare nel caso in esame.

13) All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

14) Ai sensi delle Disposizioni sul procedimento dinanzi a questo Arbitro, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di Euro 445,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE